

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE E FALL. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maurizia Giusta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2013 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA IN LIQUIDAZIONE E FIDEIUSSORE

-attori-

Contro

BANCA

-convenuta-

CONCLUSION

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13.11.2013 la società correntista in liquidazione e i sigg. (omissis) in qualità di fideiussori convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la BANCA al fine di ottenere l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura dei complessivi rapporti di dare e avere tra le parti, con rideterminazione degli stessi e accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U.; la condanna della convenuta - previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeterminate e contrarie a norme imperative - al pagamento della somma indebitamente percepita, quantificabile in corso di causa.

Gli attori chiedevano altresì di ordinare alla banca convenuta, ove non vi avesse già provveduto, la corretta segnalazione della posizione e del presente procedimento alla Centrale Rischi.

Gli attori - premessa l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n. (omissis) stipulato con la Filiale di (omissis) della Banca convenuta "dopo la delibera CICR di legittimità della trimestralizzazione degli interessi passivi trimestrali" - chiedeva accertare e dichiarare: la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute ed applicate nel Contratto di conto corrente intercorso tra le parti; l'illegittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato, arbitrariamente mutato dalla banca nel corso degli anni in danno dell'attrice; chiedeva altresì l'attrice di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'antergazione e postergazione dei giorni di valuta, nonché della commissione di massimo scoperto (di seguito, per brevità, c.m.s.) e della relativa, indebita capitalizzazione trimestrale, di altre commissioni e spese periodicamente addebitate dalla Banca, deducendo l'avvenuto superamento, per effetto dell'addebito di interessi passivi, del tasso soglia ai sensi della legge n.108/1996.

Sulla base di tali allegazioni, sinteticamente riportate, e con l'aggiunta di aver richiesto alla banca copia dei contratti bancari e degli estratti conto (richiesta che rinnovava nella presente sede ex art.119 T.U.B.), assumeva l'attrice di aver illegittimamente corrisposto somme (indicate in \in 3.923,25 per usura oggettiva, \in 10.636,60 per usura soggettiva ed \in 1.654,71 per c.m.s.), di cui chiedeva la ripetizione;



concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande in atti specificate; produceva perizia tecnico-contabile eseguita dal Dott. (omissis) (doc.1 allegato all'atto di citazione).

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca convenuta per resistere alle domande avversarie; in particolare, la Banca convenuta eccepiva, nel merito, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Nella memoria ex art.183, c. 6, n.1 c.p.c. gli attori eccepivano la nullità del contratto bancario prodotto dalla convenuta per mancanza di firma da parte della banca; disconoscevano la sottoscrizione apparentemente apposta dal liquidatore di società correntista sul contratto di conto corrente del 27.04.2006 e sul contratto di apertura di credito del 06.09.2012; la convenuta, in via istruttoria, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni ex adverso operato, formulava istanza di verificazione.

Nel corso del giudizio, venivano assegnati i termini ex art.183, c.6, c.p.c.; veniva disposta C.T.U. grafologica, volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute; a seguito dell'intervenuto riconoscimento, da parte di (omissis), della provenienza da sua mano delle firme in verifica, veniva disposta la revoca della C.T.U.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 06.04.2016 e la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art. 190 c.p.c..

Va rilevato, preliminarmente, che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di (omissis), formulata dalla difesa di parte convenuta è fondata e va accolta.

L'attore (omissis) pur dichiarando di agire in qualità di fideiussore di società correntista, non ha in alcun modo comprovato l'affermata qualità di garante e non risulta (nella necessaria forma documentale, trattandosi di contratto bancario) l'avvenuta prestazione di garanzia a favore della società né il versamento di somme a favore dell'istituto di credito in tale qualità.

Merita considerare che dalle produzioni documentali offerte dalla parte convenuta emerge l'avvenuta stipulazione in data 27.04.2006 tra società correntista e Banca, Filiale di (omissis) di un contratto di conto corrente n. (omissis) (doc.2); a tale contratto di conto corrente era correlata un'apertura di credito, stipulata in data 30.06.2008 sino all'importo di € 250.000,00 cui si aggiungeva un affidamento per elasticità di cassa per € 20.000,00 (docc. 3 e 4); in data 25.3.2010 la precedente linea di credito veniva ridotta a € 125.000,00 (doc.5); in data 06.09.2012 veniva concordata una linea di credito per elasticità di cassa per € 20.000,00 e scadenza al 31.12.2012 (doc.6) e venivano ridefinite le condizioni economiche relative all'apertura di credito.

Giova rilevare che le condizioni generali dei contratti di conto corrente e affidamento prevedevano espressamente i principali corrispettivi dovuti alla banca per la gestione del conto e le relative annotazioni contabili, le commissioni per ogni chiusura contabile del rapporto, per l'invio al protesto e per la negoziazione di assegni, per le comunicazioni da inviare al correntista e per le commissioni sull'importo massimo dello scoperto di conto; la disciplina pattizia in particolare indicava la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000; prevedeva espressamente l'applicazione di una commissione trimestrale di massimo scoperto dello 1,20% in relazione ad anche un solo giorno di scoperto nel trimestre, come pure l'utilizzo delle valute per gli accrediti e gli addebiti in relazione alle singole operazioni e tutte le spese e commissioni.

Il contratto inoltre attribuiva alla banca il potere di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche contrattuali, purché ne venga data notizia mediante comunicazione



individuale o pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, fermo restando il diritto di recesso del correntista stesso, in conformità alla previsione dell'art.118 TUB.

Passando ad analizzare, partitamente, le censure svolte dagli attori, viene in considerazione quella relativa alla mancata sottoscrizione da parte della banca dei contratti bancari (segnatamente il contratto di apertura di conto corrente e apertura di credito).

La doglianza, così come formulata, è inammissibile, non essendovi contestazione in ordine al fatto che i contratti siano stati stipulati, posto che gli attori stessi riconoscono di aver stipulato i contratti bancari per cui è lite e di aver intrattenuto i relativi rapporti; inoltre, la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto) rende manifesta l'intenzione di avvalersi dei contratti bancari, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto.

Nel caso in esame i citati contratti risultano essersi perfezionati correttamente in forma scritta, mediante scambio di corrispondenza.

Per quanto attiene alla contestazione di parte attrice di indeterminatezza di interessi, spese e commissioni dovuti dal correntista alla banca, è da osservare che, nel caso in esame, presentano significativa rilevanza il contratto di conto corrente e quelli di affidamento in conto corrente, prodotti dalla convenuta, contenenti la specificazione scritta delle condizioni e dei tassi applicati agli affidamenti concessi per specifiche operazioni commerciali, sottoscritti per accettazione dall'attrice (è significativo osservare che il liquidatore della soc. (omissis), (omissis), ha riconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione, così superando il disconoscimento, precedentemente operato).

Poiché i documenti citati, prodotti in giudizio dalla banca convenuta, riportano i tassi e le condizioni economiche applicate, in difetto di prova di tempestiva contestazione da parte della correntista e di esercizio del diritto di recesso, si deve ritenere che sia stato validamente pattuito il tasso di interesse passivo e che il concreto ammontare dello stesso sia stato computato dalla banca in conformità alla disciplina convenzionale.

Inoltre, avuto riguardo al fatto che i documenti negoziali prodotti in giudizio dalla convenuta presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, appaiono generiche ed indeterminate le censure formulate dall'attrice in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto, poiché non vengono esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni di cui si eccepisce l'illegittima applicazione e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa dall'istituto bancario; tale omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento della C.T.U. chiesta dall'attrice, che avrebbe natura meramente esplorativa.

Passando a valutare la censura relativa all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, esprimente, secondo l'attrice, un non consentito meccanismo anatocistico, si deve affermare sul punto che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al i luglio 2000, in applicazione della delibera Cicr 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000.

Nel caso in esame, la doglianza attorea (e le relative domande) riguardante l'asserita violazione del divieto di anatocismo relativa al periodo successivo all'01.07.2000 è da ritenere infondata per quanto sopra detto, poiché dalle produzioni documentali della convenuta emerge che il contratto stipulato in data 27.04.2006 è conforme alle disposizioni della citata delibera, avuto riguardo legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica periodicità a far tempo dall'inizio del rapporto.

Deve, pertanto, affermarsi la legittimità dell'operato della banca sotto questo profilo.



Per quanto riguarda la censura di parte attrice relativa a! carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Banca, ai sensi della legge n.108/1996, va rilevato che la domanda formulata dagli attori, avente ad oggetto l'accertamento del T.E.G. e la nullità di addebiti ex art. 1815 c.c. per contrarietà al disposto della legge n.108/1996 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, non appare fondata.

Va rilevato che la deduzione del superamento sopravvenuto del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez. II, n. 12028/2010) e muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel TEG, inteso come tasso effettivo globale.

La difesa della banca convenuta osserva, per contro, di essersi attenuta - per la determinazione del TEG e conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia- alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto ; ha affermato quindi la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, anche tenuto conto del superamento dell'eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Osserva il giudice che effettivamente sino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi assumono carattere usurario ai sensi della legge n.108/1996, gli istituti bancari dovevano attenersi alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, che escludevano dal calcolo del TEG le c.m.s. ed altri oneri posti a carico del cliente.

La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria.

Osserva il giudice che la capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima, come si è visto, successivamente alla delibera Cicr del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e che la prospettazione attorea inerente il superamento del tasso soglia risulta dunque inficiata nel metodo del calcolo applicato.

Quanto alle contestazioni relative all'usura soggettiva che si sarebbe verificata, secondo la prospettazione attorea, in alcuni trimestri per effetto dell'approfittamento da parte della banca di una situazione di difficoltà economica dell'impresa al fine di lucrare l'applicazione di interessi sproporzionati (superiori al TEGM ma non al tasso soglia) va rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, che non ha offerto di provare l'effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della società nè la conoscenza in capo alla banca di tale condizione.

Per quanto riguarda le censure svolte dall'attrice relativamente al sistema di determinazione delle valute c.d. "fittizie" ed al sistema di calcolo degli oneri e spese connessi allo svolgimento del rapporto, si deve osservare che si tratta di questioni formulate in modo generico ed indeterminato, che non tengono conto della specifica disciplina pattizia e non dimostrano come l'addebito a dire dell' attrice illegittimo per tale ragione si discosti e si ponga in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito, con le valute indicate nei documenti contabili e negli estratti conto periodicamente inviati alla correntista.

Ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di



decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò, devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto.

Ulteriore doglianza svolta dall'attrice attiene alla validità dell'applicazione della c.m.s al rapporto di credito intercorso tra le parti; in particolare, la difesa attorea ne ha contestato il fondamento causale. Osserva il Tribunale che detta commissione, ove applicata, è stata oggetto di specifica pattuizione in sede di stipulazione ed apertura del contratto di conto corrente e affidamenti prodotti; inoltre, i criteri di calcolo della commissione, la misura e periodicità della capitalizzazione, convenzionalmente disposti, sono riportati negli estratti conto periodici inviati al correntista e non vi è prova di difformità della concreta applicazione di tale istituto rispetto alla disciplina pattizia.

Sotto il profilo della nullità per carenza di causa, va pure ricordato l'orientamento giurisprudenziale che ha accolto tale prospettazione, argomentando che la commissione di massimo scoperto assolve alla funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo e che quanto pagato a tale titolo risulta privo di giustificazione causale.

Tale prospettazione non appare del tutto convincente, avuto riguardo al fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009 numero 2 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 ove si delineano due distinte fattispecie negoziali e di commissioni, la prima denominata "commissione di massimo scoperto", che è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa; la seconda tipologia denominata invece "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme".

Tale disciplina normativa, che ha svolto una ricognizione della realtà di fatto esistente nell'ambito bancario, induce a superare l'obiezione rivolta contro la c.m.s., quale usualmente applicata dalle banche, cioè quella dell'assenza di causa ora invece individuata dalla legge e descritta dalla norma citata come una remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché entro i limiti dell'apertura di credito concessa.

É superabile anche la questione dell'indeterminatezza dell'oggetto, che è precisato dalla legge nel senso che la c.m.s. si può applicare solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, entro la somma messa a disposizione.

Non risulta, infine, sul punto, che vi sia stata applicazione della c.m.s. in epoca successiva al 29 giugno 2009, data di entrata in vigore della legge n.2/2009.

La doglianza prospettata sotto questo profilo dall'attrice non risulta pertanto fondata.

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

Secondo il criterio di soccombenza, gli attori devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, come in dispositivo liquidate.

P.O.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Rigetta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta.

Visto l'art.91 c.p.c..





Dichiara tenuti e condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida ai sensi del D.M. n.55/2014 in € 3.235,00 per compensi di Avvocato (in relazione ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa. Torino, 5 luglio 2016.

Il Giudice Dott. Maurizia Giusta

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

